

REGIONE PIEMONTE BU29 17/07/2014

Provincia di Torino

**Avvisi di pubblicazione relativi a provvedimenti di concessione preferenziale per la derivazione di acqua rilasciati ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R.**

Allegati

## PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 181-8529 del 31/03/2014: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Azienda Agricola Martini Mario - (omissis), P.IVA 07172740016 con sede legale in Cavour, Via Vigone, 64 (codice utenza TO10111), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R, da n. 1 pozzo in Comune di Cavour per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

## PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 988-49765 del 11/12/2013: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Comunione di Utenti rappresentata da Tamagnone Renato - (omissis) con sede legale in Pancalieri, Via Cesare Battisti, 16 (codice utenza TO10125), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R, da n. 1 pozzo in Comune di Pancalieri per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

## PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 257-15028 del 06/05/2014: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Griva Livio - (omissis) con sede legale in Santena, Via Garibaldi, 15 (codice utenza TO10173), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R, da n. 1 pozzo in Comune di Santena per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

## PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 258-15030 del 06/05/2014: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Griva Gian Michele - (omissis) con sede legale in Santena, Via Garibaldi, 13 (codice utenza TO10180), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R, da n. 1 pozzo in Comune di Santena per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

## PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 900-45927 del 14/11/2013: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA (...omissis...) 2) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Azienda Agricola Alloatti Antonio e Mauro s.s., P.IVA 06941190016, con sede legale in Comune di Carmagnola, Via Tetti Mauriti n. 35, la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo (corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R), per le quantità definite nel disciplinare di concessione, a mezzo delle opere di presa site nel Comune di Carignano, Moncalieri, Villastellone e Carmagnola descritte in premessa ed aventi codice identificativo univoco TO-P-00173, TO-P-00478, TO-P-01416, TO-P-02618, TO-P-02619, TO-P-02620, TO-P-02632, TO-P-06664 (codice utenza TO10214); (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

## PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 357-17703 del 27/05/2014: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Aloatti Domenico, (omissis), con sede legale in Villastellone, Fraz Tetti Mauriti, 27, (codice utenza TO10217), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all'uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Villastellone per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...)".

## PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. '846-42143 del 29/10/2013: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA (...omissis...) 2) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Azienda Agricola Civera Giuseppe - P.IVA 02579880010 con sede legale in None, Via Scalenghe n. 32 (codice utenza TO10343), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R , da n. 3 pozzi nei Comuni di None e Scalenghe per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

## PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 358-17704 del 27/05/2014: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire in forma precaria, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Sig.ra Thaon di Revel Maria Luisa - (omissis) (codice utenza TO10378), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda profonda ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Poirino per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

## PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 853-42179 del 29/10/2013: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA (...omissis...) 2) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Barbero Giovanni Battista, (omissis), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo (corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R), per le quantità definite nel disciplinare di concessione, a mezzo delle opere di presa site nel Comune di Villafranca Piemonte, descritte in premessa ed aventi codice identificativo univoco TO-P-02573 e TO-P-04814 (codice utenza TO10382); (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

## PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 980-49738 del 11/12/2013: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire , ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Pecchio Silvano - P.IVA 10080690018 con sede legale in Carignano, Borgata Gorra, 8 bis (codice utenza TO10479), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R , da n. 4 pozzi in Comune di Carignano e Moncalieri per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. (...omississ...) Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

## PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 984-49747 del 11/12/2013: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Sobrero Massimo - (omissis) con sede legale in Cavour, Via Nuova, 33 (codice utenza TO10515), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R, da n. 1 pozzo in Comune di Cavour per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. (...omissis...) L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).

## PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 989-49767 del 11/12/2013: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Tuninetto Daniela - (omissis) con sede legale in La Loggia, Via Della Chiesa, 22 (codice utenza TO10562), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R, da n. 1 pozzo in Comune di La Loggia per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

## PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 189-9588 del 31/03/2014: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Pecchio Antonia - (omissis) con sede legale in Carmagnola, Via Monteu Roero, 32 (codice utenza TO10654), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R, da n. 1 pozzo in Comune di Carmagnola per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

## PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 983-49746 del 11/12/2013: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Consorzio Irriguo Angelo Custode - C.F. 85010550011 con sede legale in Macello, Regione Faule, 11 (codice utenza TO10698), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R, da n. 1 pozzo in Comune di Macello per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

## PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 978-49730 del 11/12/2013: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Galliana Maria - (omissis) con sede legale in Macello, Regione Chiarbonelle, 1 (codice utenza TO10703), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R, da n. 1 pozzo in Comune di Macello per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

## PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 994-50460 del 12/12/2013: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire , ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Gandiglio Giuseppe - P.IVA 02630450019 con sede legale in Moncalieri, Strada Genova, 297 (codice utenza TO10934), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R , da n. 3 pozzi in Comune di Moncalieri per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

## PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 995-50461 del 12/12/2013: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire , ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Vercellino Carlo - P.IVA 02818010015 con sede legale in Santena, Via Garibaldi, 1 (codice utenza TO10937), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R , da n. 2 pozzi in Comune di Santena e Villastellone per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

## PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 986-49752 del 11/12/2013: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Cassardo Angiolino - P.IVA 02629900016 con sede legale in Moncalieri, Strada Vecchia del Moriondo, 45 (codice utenza TO10970), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R, da n. 2 pozzi in Comune di Moncalieri per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

## PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 259-15031 del 06/05/2014: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Demitri Assunta - (omissis) con sede legale in Moncalieri, Via Tetti Sapini, 16 (codice utenza TO11005), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R, da n. 2 pozzi in Comune di Moncalieri per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. (... omissis ...) Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 805-40166 del 14/10/2013: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Mejnardi Domenico - P.IVA 04578120018 con sede legale in Carignano, Cascina Grossa, 6 (codice utenza TO11060), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R, da n. 3 pozzi in Comune di Carignano e La Loggia per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

## PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 848-42156 del 29/10/2013: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Dana Borga Mario - P.IVA 07686490017 con sede legale in Bibiana, Via Del Boschetto, 55 (codice utenza TO11150), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R, da n. 3 pozzi in Comune di Bibiana per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

## PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 850-42159 del 29/10/2013: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Garis Giuseppe - (omissis) con sede legale in La Loggia, Via della Chiesa, 32 (codice utenza TO11322), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R, da n. 1 pozzo in Comune di Moncalieri per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

## PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 849-42157 del 29/10/2013: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Battagliotti Remo - (omissis) con sede legale in Piscina, Frazione Gabellieri, 2 (codice utenza TO11361), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R, da n. 1 pozzo in Comune di Piscina per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

## PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 899-45918 del 14/11/2013: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Roccia Giuseppe - (omissis) con sede legale in Scalenghe, Frazione Viotto, Vicolo Roccia, 3 (codice utenza TO11379), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R, da n. 1 pozzo in Comune di Scalenghe per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

## PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 898-45915 del 14/11/2013: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire , ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Arduino Giovanni - P.IVA 05670560019 con sede legale in La Loggia, Via Roma, 22 (codice utenza TO11412), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R , da n. 2 pozzi in Comune di La Loggia per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. (...omissis...) Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

## PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 897-45904 del 14/11/2013: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Sina Luca (omissis) e Sina Marco (omissis) (codice utenza TO11460), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R, da n. 1 pozzo in Comune di La Loggia per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. (...omissis...) Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

## PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 185-8818 del 31/03/2014: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire , ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Azienda Agricola Biolato Gianfranco - P.IVA 03146300011 con sede legale in Carignano, Cascina Rivarolo, 11 (codice utenza TO11573), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Carignano per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

## PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 260-15032 del 06/05/2014: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Brusa Graziella Rosa - (omissis) (codice utenza TO11575), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R, da n. 3 pozzi in Comune di Carignano per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

## PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 852-42165 del 29/10/2013: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA (...omissis...) 2) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Pistone Alberto, (omissis), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo (corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R), per le quantità definite nel disciplinare di concessione, a mezzo delle opere di presa site nel Comune di Carignano, descritte in premessa ed aventi codice identificativo univoco TO-P-00412 e TO-P-06766 (codice utenza TO11618); (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

## PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 990-49768 del 11/12/2013: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Savarino Giuseppe - (omissis) con sede legale in Carignano, Via Lorenzo Bellino, 13 (codice utenza TO11623), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R, da n. 2 pozzi in Comune di La Loggia per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

## PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 851-42160 del 29/10/2013: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Tosco Lorenzo - (omissis) con sede legale in Carignano, Via Salotto, 117 (codice utenza TO11626), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R, da n. 1 pozzo in Comune di La Loggia per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. (...omissis...) Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

## PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 992-49773 del 11/12/2013: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Marchisio Filippo - (omissis) con sede legale in Scalenghe, Regione Raineri, 23 (codice utenza TO11657), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R, da n. 1 pozzo in Comune di Scalenghe per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

## PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 985-49749 del 11/12/2013: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Cargnino Celeste - P.IVA 00829230010 con sede legale in La Loggia, Via Molino, 50 (codice utenza TO13244), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo ed igienico sanitario corrispondente all'uso agricolo e civile di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R, da n. 1 pozzo in Comune di La Loggia per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

## PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 360-17708 del 27/05/2014: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire , ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Caffarel S.p.a. - P.IVA 00524250016 con sede legale in Luserna San Giovanni, Via Gianavello, 41 (codice utenza TO11981), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso industriale di processo e raffreddamento corrispondenti all'uso produzione di beni e servizi di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R , da n. 3 pozzi e n. 1 sorgente in Comune di Luserna S. Giovanni per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

## PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 188-9586 del 31/03/2014: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Nota Carlo - P.IVA 07653030010 con sede legale in Airasca, Via Vigone, 38 (codice utenza TO13291), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo e abbeveraggio bestiame corrispondenti all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R, da n. 3 pozzi in Comune di Airasca per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

## PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 265-15037 del 06/05/2014: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Giada S.A.S. di Lino Brasola & C. - P.IVA 06020340011 con sede legale in Cavour, Via Nuova, 19/3 (codice utenza TO12156), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso industriale di raffreddamento corrispondente all'uso produzione di beni e servizi di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R, da n. 1 pozzo in Comune di Cavour per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

## PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 187-9582 del 31/03/2014: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA (...omissis...) 2) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Comunione di Utenti rappresentata dalla Società Agricola Cavallone s.s., P.IVA 02101180012, con sede legale in Comune di Cavour, Via Gerbidi n. 51, la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo (corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R), per le quantità definite nel disciplinare di concessione, a mezzo delle opere di presa site nel Comune di Cavour, descritte in premessa ed aventi codice identificativo univoco TO-P-01031, TO-P-03851, TO-P-03852 e TO-P-03853 (codice utenza TO13213); (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

## PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 355-17696 del 27/05/2014: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire , ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Appendino Silvio - (omissis) con sede legale in Carmagnola, Via Chicco, 21 (codice utenza TO12217), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R , da n. 4 pozzi in Comune di Carmagnola e Villastellone per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

## PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 184-8532 del 31/03/2014: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Comunione di Utenti rappresentata da Morello Giuliana - (omissis) con sede legale in Garvere, Via Europa, 46 (codice utenza TO12292), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R, da n. 1 sorgente in Comune di Gravere per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"
- Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) .L'Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (... omissis ...)"

## PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 353-17692 del 27/05/2014: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Azienda Agricola Ansaldo Carlo - P.IVA 07431310015 con sede legale in La Loggia, Via Giolitti 0 (codice utenza TO12322), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo e abbeveraggio bestiame corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R, da n. 4 pozzi in Comune di La Loggia per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

## PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 802-40160 del 14/10/2013: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Comunione di utenti rappresentata da Ballaris Marina - (omissis) con sede legale in La Loggia, Via Morardo, 99 (codice utenza TO12326), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R, da n. 1 pozzo in Comune di La Loggia per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

## PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 987-49756 del 11/12/2013: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire , ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla FACEM S.p.A. - P.IVA 00517250015 con sede legale in Torino, Via Fabbriche, 11/C (codice utenza TO12586), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso industriale di raffreddamento corrispondente all'uso produzione di beni e servizi di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Valperga per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

## PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 982-49745 del 11/12/2013: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire in forma precaria, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Seici S.p.A. - P.IVA 00469390017 con sede legale in Torino, Via Donati, 17 (codice utenza TO13228), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda profonda ad uso industriale di raffreddamento ed antincendio corrispondente all'uso produzione di beni e servizi e civile di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Leinì per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. (...omissis...) L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).

## PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 183-8531 del 31/03/2014: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Società C.M.G. - Cofeva S.p.A. - C.F. 00526120019 con sede legale in Valperga, Via Busano, 28 (codice utenza TO12653), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irrigazione aree verdi aziendali corrispondente all'uso civile di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R, da n. 1 pozzo in Comune di Agliè per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

## PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 979-49736 del 11/12/2013: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire , ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Perotto Bartolomeo - (omissis) con sede legale in Piossasco, Via Volvera, 75 (codice utenza TO12802), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Piossasco per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

## PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 804-40165 del 14/10/2013: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Tosco Giovanni - (omissis) con sede legale in Santena, Via Marene, 28 (codice utenza TO12939), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R, da n. 1 pozzo in Comune di Santena per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

## PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 263-15035 del 06/05/2014: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Montersino Bartolomeo - (omissis) con sede legale in Villafranca Piemonte, Frazione Cantogno n. 24 (codice utenza TO12995), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo e zootecnico corrispondente all'uso agricolo e zootecnico di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R, da n. 3 pozzi in Comune di Villafranca Piemonte per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

## PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 20-1262 del 28/01/2014: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire , ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Musso Paolo S.p.A. - P.IVA 06961130017 con sede legale in Chieri, Strada Fontaneto, 77 (codice utenza TO13127), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea ad uso lavaggio inerti, da n. 1 lago di cava in Comune di La Loggia per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) .L'Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (... omissis ...)"

## PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 264-15036 del 06/05/2014: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Comunione di Utenti rappresentata dalla società E. Barbero S.r.l. - P.IVA 00517840013 con sede legale in Torino, Strada Settimo, 338/15 (codice utenza TO13481), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso industriale di processo ed igienico sanitario corrispondenti all'uso produzione di beni e servizi e civile di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R, da n. 1 pozzo in Comune di Torino per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

## PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 186-8821 del 31/03/2014: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Pasta Berruto S.p.A. - P.IVA 09009450017 con sede legale in Carmagnola, Via Sommariva, 139/141 (codice utenza TO13138), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso antincendio ed irrigazione aree verdi aziendali corrispondente all'uso civile di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R, da n. 1 pozzo in Comune di La Loggia per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

## PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 261-15033 del 06/05/2014: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Bizzotto Alberto - (omissis) con sede legale in Colletterto Giacosa, Via Torino, 37 (codice utenza TO13201), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R, da n. 1 pozzo in Comune di Colletterto Giacosa per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 266-15039 del 06/05/2014: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire in forma precaria, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Streglio 1924 S.r.l. - P.IVA 10997720015 con sede legale in None, Via Sestriere, 116 (codice utenza TO14135), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda profonda ad uso industriale alimentare corrispondente all'uso produzione di beni e servizi di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di None per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. (...omissis...) L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).

## PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 991-49771 del 11/12/2013: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Smat S.p.A. - P.IVA 07937540016 con sede legale in Torino, Corso XI Febbraio, 14 (codice utenza TO14196), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso igienico ed assimilati corrispondente all'uso civile di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R, da n. 1 pozzo in Comune di Santena per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

## PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 981-49743 del 11/12/2013: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Chiomio Luigi - (omissis) con sede legale in Cavour, Via G. Giolitti, 56 (codice utenza TO14343), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R, da n. 1 pozzo in Comune di Garzigliana per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

## PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 996-50463 del 12/12/2013: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Fenoglio Luigi - (omissis) con sede legale in Nichelino, Via Pateri, 86 (codice utenza TO14488), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R, da n. 2 pozzi in Comune di Nichelino per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

## PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 256-15027 del 06/05/2014: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA (... omissis ...) 2) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Consorzio Irriguo "Dei Coppi" - P.IVA 94510580015 con sede legale in Pinerolo, Strada Galoppatoio, 80 (codice utenza TO14548), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R, da n. 1 pozzo in Comune di Macello per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

## PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 896-45899 del 14/11/2013: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Tenuta "La Cascinetta" di Paola Trucco - P.IVA 08152250018 con sede legale in Buriasco, Via Pinerolo, 9 (codice utenza TO14758), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R, da n. 1 pozzo in Comune di Buriasco per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

## PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 847-42154 del 29/10/2013: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Il Vecchio Mulino di Cravero Sergio e figli s.s. - P.IVA 02157550019 con sede legale in San Francesco Al Campo, Via Banni, 3 (codice utenza TO15117), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo e zootecnico corrispondente all'uso agricolo e zootecnico di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R, da n. 2 pozzi in Comune di Borgofranco D'Ivrea per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

## PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 803-40162 del 14/10/2013: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Torrassa Michele - (omissis) con sede legale in Volpiano, Via Torino, 50 (codice utenza TO14773), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R, da n. 3 pozzi in Comune di Volpiano per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

## PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 354-17693 del 27/05/2014: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Basano Franco (omissis) con sede legale in Airasca, Via dei Boschetti, 12 (codice utenza TO14913), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R, da n. 1 pozzo in Comune di Airasca per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

## PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 182-8530 del 31/03/2014: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Azienda Agricola Bollero Mauro - P.IVA 04550516012 con sede legale in Feletto, Strada della Chiara, 15 (codice utenza TO15003), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R, da n. 1 pozzo in Comune di Feletto per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

## PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 262-15034 del 06/05/2014: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agricola Bertola Silvano – P.Iva: 08711080013 con sede legale in Piverone, Strada Barano, 16 (codice utenza TO15262), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irrigazione corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R, da n. 1 pozzo in Comune di Piverone per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

## PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 356-17702 del 27/05/2014: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Parola Maria - (omissis) con sede legale in Carignano, Via Borgovecchio, 47 (codice utenza TO15107), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R, da n. 1 pozzo in Comune di Carignano per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

## PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 180-8528 del 31/03/2014: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire , ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Sola Walter - (omissis) con sede legale in Nichelino, Piazza Barile, 5 (codice utenza TO15170), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Nichelino per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

## PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 359-17706 del 27/05/2014: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire , ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Alloati Maddalena - (omissis) con sede legale in Villastellone, Frazione Tetti Mauriti, 17 (codice utenza TO15261), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R , da n. 2 pozzi in Comune di Vilastellone per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).